

Legge Regione Sicilia 31 gennaio 2024 n. 3

Disposizioni varie e finanziarie di interesse

Il legislatore regionale Siciliano con la [Legge 31 Gennaio 2024 N° 3](#), rubricata *“Disposizioni varie e finanziarie”* ha avvertito la necessità di intervenire con una serie di norme e di contributi straordinari.

Tra le molteplici previsioni, ci si limita in questo contributo a rappresentare quelle di maggiore interesse per i settori della sanità, delle persone con disabilità e con fragilità nonché del terzo settore.

All’art. 15 rubricato *“Contributi straordinari in favore di famiglie con soggetti autistici”* si prevede che: *“1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, nel limite di 194 migliaia di euro, contributi in favore delle famiglie con soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, finalizzati alla fruizione di prestazioni di ippoterapia e pet therapy, rese da associazioni ed organismi accreditati dal servizio sanitario regionale.*

2. Il dirigente generale con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione”.

Appare di particolare interesse la previsione nonché il redigendo decreto di disciplina delle modalità di erogazione del suddetto contributo straordinario.

L’art. 16 della Legge in commento, rubricato *“Realizzazione progetti sperimentali volti a contrastare il disturbo dello spettro autistico”*, dispone invece l’elargizione di un contributo di *“... 194 migliaia di euro, da ripartire equamente, ai comuni di **Floridia** (SR) e di **Militello in Val di Catania** (CT)”*. Anche in questo caso si prevede al comma 2 che *“Il dirigente generale con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione”*.

All’art. 19, rubricato *“Disposizioni in materia sanitaria”* al comma 3 si prescrive che: *“Al fine di abbattere le liste d’attesa per l’accesso ai trattamenti in favore di soggetti affetti da disturbi dello spettro **autistico**, le aziende sanitarie provinciali sono autorizzate per il triennio 2024 ad incrementare fino al 50% le prestazioni sanitarie rese dai centri diurni accreditati e contrattualizzati*

per l'autismo". Ed al successivo comma 4 della medesima norma si prescrive che: "Per le finalità di cui al comma 3 le aziende sanitarie sono autorizzate ad impiegare le somme vincolate dei bilanci di esercizio, di cui al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, nonché gli accantonamenti di bilancio relativi ad esercizi precedenti vincolati per la medesima finalità".

Le suddette norme, pertanto, prevedono così la possibilità di un incremento del 50% delle prestazioni sanitarie rese dai centri diurni accreditati e contrattualizzati per l'autismo nonché individuano le somme utilizzabili a tal fine.

Fermo restando che i dati epidemiologici, così come anche le liste d'attesa esistenti, certamente motivino l'esigenza di aumentare l'offerta sanitaria a beneficio dei minori e adulti con autismo, ci si chiede se la suddetta previsione normativa non possa collidere con i limiti prestazionali indicati nei atti concessori di autorizzazione sanitaria ed accreditamento istituzionale in possesso degli centri diurni sulla base degli standards strutturali, organizzativi e tecnologici prescritti dalla normativa vigente e verificati al momento del rilascio degli stessi. A tal riguardo, infatti, le norme introdotte andrebbero anche coordinate con le specifiche previsioni e requisiti contenuti nel Programma Regionale Unitario sull'Autismo di cui al D.A. 11 Giugno 2019.

All'art. 42 della Legge in commento, vengono introdotte disposizioni urgenti per fronteggiare **la carenza di medici del servizio sanitario regionale**. La norma prevede la possibilità di attribuire un incentivo straordinario fino a 18.000 € lordi annui a beneficio dei medici in servizio nei presidi ospedalieri delle aziende sanitarie provinciali che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline e con esclusione di quelle ricadenti nelle città metropolitane. Si prevede altresì che, per le medesime finalità, l'incentivo possa essere attribuito anche al personale medico di nuova assunzione al fine di far fronte alle gravi carenze di organico e di ridurre il ricorso alle esternalizzazioni delle funzioni. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute che dovrà adottarsi entro il 28 Febbraio di ciascun anno sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente saranno determinati i criteri per l'attribuzione del suddetto incentivo e per la sua graduazione prendo anche un ordine di priorità come previsto dal terzo comma della norma in commento.

All'articolo 49 della legge in commento si prevede **l'adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili**. La norma prevede che al fine di fronteggiare maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative articolo 26 l. 833/78, dalle comunità terapeutiche assistite nonché dalle residenze sanitarie assistenziali e dei centri diurni per i soggetti autistici è riconosciuto l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura del 7% a valere sui fondi del servizio sanitario regionale previo rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Al comma 2, invece, per le medesime ragioni è riconosciuto un adeguamento tariffario pari al 2% per le prestazioni rese dai Centri Dialisi.

Sia per gli enti erogatori di cui al comma 1, sia per i Centri Dialisi di cui al comma 2, si prevede che le modalità attuative degli incrementi tariffari saranno determinati con decreto interassessoriale dell'Assessorato regionale per la salute e dell'Assessore regionale per l'economia e che dovrà emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

All'articolo 55, invece, si prevede la possibilità di **stabilizzazione degli educatori socio pedagogici**. Si prevede infatti che, entro 60 giorni dalla data in vigore della legge, le aziende sanitarie provinciali siano autorizzate ad avviare specifiche procedure, indicate dalla normativa stessa, utili al fine di stabilizzare gli educatori socio pedagogici di cui al comma 539 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 N° 145.

All'articolo 58, si introducono disposizioni per l'IRCCS-OC - Associazione Oasi Maria SS. di Troina, mentre **all'art. 60**, si prevede che *"al fine di comporre bonariamente contenziosi sulle decurtazioni tariffarie le ASP sono autorizzate a restituire alle RSA le riduzioni del 5% effettuate in regione del decreto dell'Assessore regionale per la salute 24 maggio n. 1325, come modificato dal decreto dell'Assessore regionale per la salute del 25 gennaio 2013, senza nulla dovere per interessi e rivalutazioni monetarie"*.

L'articolo 71 della legge in commento disciplina *"Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al S.S.R"*. I primi due commi della suddetta norma si riferiscono a previsioni normative e fatti verificatisi nel periodo dell'emergenza pandemica, mentre, al comma 3, si introduce una specifica previsione avente ad oggetto le RSA, disponendosi che: *"al fine di sostenere il mantenimento degli standard strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa e garantire la computer erogazione dei relativi Lea, le aziende sanitarie provinciali*

provvedono a riconoscere annualmente alle strutture RSA accreditate la parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura, in proporzione ai posti letto accreditati, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione”.

All’articolo 81, invece, si introducono *“Disposizioni in favore degli enti del Terzo Settore”.*

La norma prevede che *dopo il comma 5 dell’art. 7 della legge regionale 26 marzo 2002 N° 2 si aggiunga quanto segue*

“5 bis. A decorrere dal termine di attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, l'esenzione di cui al comma 5 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera altresì nelle seguenti ipotesi:

a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;

b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;

c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri.”.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione”.

In sintesi, si estende l’esenzione dell’imposta sulle attività produttive (IRAP), prevista dall’art. 7 comma 5 della L. Regionale 26 Marzo 2002 N° 2 per le ONLUS di cui al Dec. Leg. 460/97, per le APS di cui alla L. 383/00 e per le Coop. Sociali di cui alla L. 381/91, a beneficio degli enti iscritti al RUNTS e per le ipotesi prescritte dalla nuova norma.

Si rappresenta che con successivo decreto dell'Assessore Regionale per l'economia, da emanarsi entro 90 giorni, saranno definite le modalità attuative.

All'articolo 91 della Legge in commento si prevedono degli *“Interventi a favore degli oratori”* in considerazione del riconosciuto ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto. Per il perseguimento delle finalità indicate la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con la CESI (Conferenza Episcopale Siciliana) in rappresentanza degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle Associazioni cattoliche. In attuazione degli indirizzi contenuti nei protocolli d'intesa nella regione può assegnare contributi ai soggetti legittimati. Al successivo comma 5, inoltre, si prevede che la Regione, gli Enti Locali e gli **enti del servizio sanitario** regionale possono concedere in comodato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ai soggetti che hanno stipulato i protocolli d'intesa di cui al comma 3, beni mobili ed immobili senza oneri a carico della finanza pubblica. Anche a te al riguardo *l'Assessore regionale per la famiglia le politiche sociali e il lavoro e il lavoro sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, emana apposito decreto per la disciplina delle modalità di attuazione, la definizione dei criteri per la concessione e la relativa rendicontazione, favorendo prioritariamente le attività svolte dagli oratori presenti nelle realtà più disagiate.*

All'art. 93, si amplia la platea degli enti richiamati dalla normativa vigente per i quali sono previste norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili; si prevede infatti al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 Aprile 2022 N° 5 di aggiungersi le parole *“le aziende facenti capo a società o altri organismi a prevalente partecipazione dell'ente locale da cui dipendono”*.

All'art. 104, se istituisce il **Centro di riferimento regionale per la Sindrome di Rett** presso il Policlinico di Messina.

All'art. 108, invece, si istituiscono le **palestre della salute** e le **palestre sicure**, al fine di promuovere l'esercizio fisico, strutturato e adattato, come strumento di prevenzione e terapie in persone affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili. La norma dispone che le attività delle suddette “palestre” devono essere compiute nell'ambito di idonee strutture pubbliche o private, riconosciute dalla regione attraverso procedura di certificazione e che operino sotto il controllo di un chinesiologo.

All'art. 112, si introduce lo *“Sportello unico per la disabilità e portale web per la disabilità”*. La norma prevede che la Regione, in collaborazione con gli uffici locali territoriali, istituisca lo sportello unico per le disabilità, avente il compito di assicurare un servizio di informazione orientamento in relazione ai servizi erogati dalla Regione e dagli altri enti territoriali nonché quello di provvedere al disbrigo di pratiche amministrative burocratiche in favore dei soggetti con disabilità e dei loro familiari. A tal fine sarà istituito anche un apposito portale web.

All'art. 113, si prevede un termine per la riorganizzazione della rete delle strutture accreditate per la **diagnostica di laboratorio**.

All'art. 118, invece, si sancisce che le disposizioni di cui ai comma 1 e 3 dell'articolo quattro della legge regionale 13 settembre 1999 numero 20 **si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso** di cui all'articolo 583 *quinques* del codice penale, **che ai figli delle vittime di femminicidio**.

All'art. 138, si prevede che *“al fine di garantire il finanziamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità i limiti di spesa destinati al personale degli enti del servizio sanitario regionale sono arricchite annualmente con un aumento del 15%”*.

La legge regionale siciliana 31 Gennaio 2024 N° 3, pertanto, introduce varie disposizioni e diverse previsioni finanziarie contenenti contributi straordinari. Si rinvia alla consultazione di essa per la visione di tutte le ulteriori misure e previsioni – inerenti molteplici settori – che non sono qui state richiamate.

Febbraio 2024